



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 92
del 29/11/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica
Oggetto: Modifica art. 10 – Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) – del
Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia
mobile

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 18,37
nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente	3	
4) La Rocca Guido	Componente	4	
5) Sansoni Alessandro	Componente	5	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente	6	
7) Corina Luigi	Componente	7	
8) Mattei Vincenzo	Componente	8	
9) Leone Oronzo	Componente	9	
10) Muccitelli Roberta	Componente	10	
11) Refini Vincenzo	Componente	11	
12) Paparello Elio	Componente	12	
13) Spagnardi Claudio	Componente	13	
14) Saccoccio Carlo	Componente	14	
15) Coppa Biagio	Componente	15	
16) Gentile Sergio	Componente	16	
17) Giuliano Elisabetta	Componente	17	
18) Marino Maria Luigia	Componente	18	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	19	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente		1
21) Cardinale Franco	Componente		2
22) Fiore Giorgio	Componente	20	
23) Turchetta Egidio	Componente	21	
24) Padula Claudio	Componente	22	
25) Forte Antonio	Componente		3
26) Paparello Maria Civita	Componente	23	
27) Faiola Arnaldo	Componente		4
28) Fiore Bruno	Componente	24	
29) Di Manno Giancarlo	Componente	25	
30) De Luca Luigi	Componente	26	
31) Trani Vincenzo Rocco	Componente	27	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n 56 del 01 luglio 2011 con la quale è stato il Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile;

DATO ATTO della proposta di modifica dell'art.10 –Gruppo tecnico di valutazione (GTV), presentata dal consigliere Bruno fiore, agli atti;

DATO ATTO della proposta conclusiva di modifiche all'art.10, che qui si riporta così come definita oltre che dalla Commissione Consiliare competente anche da questo consiglio:

Art. 10 – Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

1. E' istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione istruttoria, propositiva e consultiva e con parere obbligatorio (espresso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti), al quale vengono attribuite le seguenti funzioni:

- verificare l'attuazione del presente Regolamento, proponendo aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- elaborare il Piano Annuale di Localizzazioni degli impianti di telefonia mobile ed i suoi aggiornamenti, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli Uffici interni all'Ente, della consulenza di esperti in pianificazione di impianti e richiedendo la partecipazione di dell' ASL per l'espressione dei pareri tecnici;
- valutare i Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile presentati dai gestori, in relazione a tutti gli aspetti interessati, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- monitorare e valutare gli effetti che l'attuazione del Piano Annuale di Localizzazioni può avere sull'ambiente.
- Entro il 31 ottobre di ogni anno il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i programmi annuali presentati dai Gestori e ne presenta una relazione scritta all'Amministrazione. La valutazione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazione viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazioni e soluzioni tecniche per la realizzazione degli impianti.

2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è composto da:

- Dirigente del settore n°4 – Pianificazione urbanistica e territoriale
- Dirigente del settore n° 5 – LL.PP. e ambiente
- Responsabile Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP)
- Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentate della maggioranza ed uno della minoranza, espressi dal Consiglio Comunale che restano in carica per tutta la durata della consiliatura.
- Un rappresentante dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il GTV si può avvalere della consulenza di esperti.

4. La composizione del Gruppo Tecnico di Valutazione può essere modificata o integrata, mediante apposito atto di Giunta Comunale, relativamente alla nomina dei dirigenti del 4° e 5° settore, in relazione alle esigenze tecniche ed istruttorie che dovessero eventualmente emergere.

5. Le attività del Gruppo Tecnico di Valutazione saranno rese pubbliche, sul sito del Comune e all'Albo pretorio, sia per gli interessati che per i cittadini, associazioni e comitati, che possono presentare eventuali osservazioni entro giorni 20 dalla data di pubblicazione.

6. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il dirigente del Settore n°4 - Pianificazione urbanistica e territoriale, convoca il GTV e durante la prima seduta si procede alla nomina del presidente e del segretario, le riunioni del GTV vengono convocate dal presidente o a seguito di motivata richiesta di almeno un componente.

7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, in merito al funzionamento del GTV, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

VISTO

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale degli organi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 167/2000 e s.m.i., rispettivamente dal dirigente del Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Territoriale e dal dirigente del Settore II – Bilancio-Finanze;

TENUTO CONTO degli interventi dei signori consiglieri, la cui trascrizione viene allegata sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- Di approvare le modifiche all'art. 10 del Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile così come sopra riportato;
- Dare atto che la stesura finale e integrale del Regolamento in questione viene allegato al presente verbale a titolo ricognitivo.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO – MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

PRESIDENTE

Passo la parola al Presidente della Commissione urbanistica il Consigliere Giulio Cesare Di Manno.

CONS. DI MANNO GIULIO CESARE

Grazie Presidente, come già praticamente nella precedente Conferenza dei capigruppo con la quale era stato dato praticamente ingresso a questo punto all'interno di questo Consiglio comunale, ieri sera nella Commissione urbanistica sono state introdotte ed approvate delle modifiche che erano state sollecitate dal Consigliere Bruno Fiore. Modifiche che riguardavano in particolare modo l'articolo 10 del regolamento che era stato già approvato in precedenza.

In particolare il Consigliere, l'intervento del Consigliere Fiore riguardava innanzitutto al comma uno una aggiunta che vado a leggere, alla fine del comma uno, aggiungiamo praticamente un altro, un'altra parte che specifica: entro il 31 ottobre di ogni anno il gruppo tecnico di valutazione valuta i programmi annuali presentati dai gestori e ne presenta relazione scritta all'amministrazione. La valutazione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazioni viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazione e soluzioni tecniche per la realizzazione degli impianti.

Oltretutto il Consigliere Fiore sempre sollecitava una modifica del secondo comma dell'articolo 10 in riferimento alla composizione del gruppo tecnico di valutazione. Per introdurre all'interno di questo gruppo tecnico di valutazione la presenza del responsabile dello sportello unico delle attività produttive del Comune, quindi al numero, al comma due dell'articolo 10 al terzo, c'è praticamente inserito dopo il dirigente del settore numero quinto, lavori pubblici ed ambiente, responsabile sportello unico per le attività produttive.

Sempre il Consigliere Fiore poi sollecitava l'introduzione di un quinto comma all'interno del secondo comma, un ulteriore numero scusate all'interno, no, scusate, comma, comma, un quinto comma all'interno quindi dell'articolo 10 che recita: le attività del gruppo tecnico di valutazione saranno rese pubbliche sul sito del Comune e all'albo pretorio sia per gli interessati che per i

cittadini, associazioni e comitati. Che possono presentare eventuali osservazioni entro 20 giorni dalla data di pubblicazione.

Fin qui quindi le modifiche che sollecitava il Consigliere Bruno Fiore.

Poi sempre durante la Commissione di ieri sera che si è celebrata ieri sera, si è tenuta ieri sera presso questa sala, il Consigliere Spagnardi praticamente poiché mancava nell'articolo 10 la disciplina della prima riunione del gruppo tecnico di valutazione, introduceva un comma sei che disciplina appunto praticamente la prima riunione del gruppo tecnico di valutazione, recita questo sesto comma, quindi il sesto comma così come proposto dal Consigliere Spagnardi recita: entro 90 giorni dalla approvazione del presente regolamento il dirigente del settore numero 4 pianificazione urbanistica e territoriale convoca il gruppo tecnico di valutazione, e durante la prima seduta si procede alla nomina del Presidente e del Segretario.

Le riunioni del gruppo tecnico di valutazione vengono convocate dal Presidente a seguito di richiesta motivata di almeno un componente. Questa è la formulazione quindi proposta dal Consigliere Spagnardi.

Infine sempre nell'articolo 10 vi è un comma sette, l'ultimo comma che diventa quindi il comma sette, che è stato sollecitato invece dal Consigliere Spagnardi insieme al Consigliere Giancarlo Di Manno. Recita il settimo comma, per quanto non disciplinato dal presente regolamento in merito al funzionamento del gruppo tecnico di valutazione, si applicheranno in quanto compatibili le norme che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti. Queste quindi, vi ho dato conto, ho dato conto al Consiglio comunale delle modifiche proposte che quindi si sottopongono all'approvazione del Consiglio stesso.

E' ovvio che avendo introdotto all'interno del gruppo tecnico di valutazione il responsabile dello sportello unico per le attività produttive bisogna andare a modificare nell'articolo 4 del regolamento laddove si parla delle definizioni, la composizione del gruppo tecnico di valutazione per richiamare appunto la presenza al suo interno del responsabile dello sportello unico per le attività produttive. Grazie Presidente.

CONS. FIORE BRUNO

Sì, io infatti mi associo alla richiesta del Consigliere Spagnardi. Ringrazio i colleghi.

Allora io volevo brevissimamente integrare quanto esposto dal Presidente della Commissione Giulio Cesare Di Manno, per giustificare anche i motivi di questa integrazione all'articolo 10 del regolamento per quanto riguarda la telefonia mobile, intanto ricordiamo che il regolamento che è stato approvato dal Consiglio comunale riguarda un tema molto delicato che è quello appunto dell'installazione di impianti di telefonia mobile sul territorio del nostro Comune, e quanto siano sensibili i nostri cittadini a questa problematica in quanto dopo molte volte comporta quello che è il rischio di inquinamento elettromagnetico dovuto alla presenza di questi impianti.

Quindi averlo regolamentato ed avendo dato una programmazione all'installazione di questi impianti è cosa molto importante. Perché allora integrare l'articolo 10 secondo le modifiche che ho proposto, intanto in questo modo con le modifiche che propongo sostanzialmente che sono state anche già approvate all'unanimità in Commissione il gruppo tecnico di valutazione va non solo a essere semplicemente un mero istituto di diciamo valutazione delle domande che vengono presentate e dai gestori che vogliono installare nuovi impianti sul nostro territorio. Ma deve anche preoccuparsi di adeguare le proprie valutazioni secondo quello che saranno in divenire le conoscenze scientifiche e tecnologiche e soprattutto l'aspetto sanitario che comporta l'installazione di questi impianti, quindi è importante che il gruppo tecnico di valutazione sia coinvolto direttamente ed investito di questo obbligo.

L'altro punto è semplicemente di integrare il gruppo tecnico di valutazione con la presenza del responsabile Suap che sarebbe lo sportello unico attività produttive, in quanto le Dia, le denunce di inizio attività che vengono presentate dai gestori che vogliono installare i nuovi impianti devono obbligatoriamente passare attraverso lo sportello Suap, appunto. Dopo c'è l'altra integrazione che ho proposto, ed è quello che riguarda le attività del gruppo tecnico di valutazione, saranno rese pubbliche sul sito del Comune e pubblicate nell'albo pretorio, sia per gli interessati che per i cittadini, associazioni e comitati, che possono presentare eventuali osservazioni entro 20 giorni dalla data di pubblicazione. Questo ritengo sia importante anche questa modifica in quanto rende trasparente sostanzialmente la attività del gruppo tecnico di valutazione. Dopo di che gli altri due inserimenti e modifiche dei commi sei e sette di questo articolo 10 proposto dal collega Spagnardi e dal collega anche Giancarlo Di Manno mi trovano perfettamente chiaramente favorevole e consenziente, grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Fiore, io penso che possiamo passare alla votazione. Penso che possa essere anche una votazione unica, non articolo per articolo no? Quindi per cortesia i Consiglieri va beh, votiamo lo stesso.

Allora favorevoli agli emendamenti? Fiore sì. All'unanimità.

Quindi è approvato, sono approvate queste variazioni al regolamento del gruppo tecnico della telefonia mobile. Lo faremo di immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità.

Il Consiglio approva.



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

**Regolamento Comunale
per l'installazione e l'esercizio degli impianti
di telefonia mobile.**

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Riferimenti normativi

Art. 2 Finalità e obiettivi

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Definizioni

Art. 5 Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 6 Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

Art. 7 Limiti di esposizione e valori di attenzione

Art. 8 Obiettivi di qualità

Art. 9 Criteri e prescrizioni per la salvaguardia dei valori percettivi, estetici ed ambientali

Art. 10 Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

Art. 11 Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile

Art. 12 Piano Annuale di Localizzazione

Art. 13 Catasto degli impianti esistenti

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 14 Autorizzazioni

Art. 15 Procedimento autorizzatorio

Art. 16 Progettazione

Art. 17 Installazioni provvisorie

Art. 18 Impianti di altri enti pubblici o a loro servizio

CAPO IV

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

Art. 19 Messa in funzione dell'impianto

Art. 20 Garanzia degli adempimenti

Art. 21 Impianti esistenti

Art. 22 Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

Art. 23 Attività di controllo

Art. 24 Educazione ambientale

Art. 25 Sanzioni amministrative

Art. 26 Obblighi del Gestore

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 Norme transitorie

Art. 28 Norma di rinvio

Art. 29 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1- Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa vigente, ai sensi della Legge 31 luglio 1997, n. 249 – “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999;
della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
del DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.” (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003);
del Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”.

Art. 2- Finalità e obiettivi

Con il presente regolamento il comune stabilisce le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) tutelare la salute umana, minimizzando l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con il mantenimento di una ragionevole qualità dei radioservizi svolti per pubblica utilità.
- b) tutelare l’ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, minimizzando i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano degli impianti, ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- d) disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
- e) stabilire i criteri per l’attuazione delle azioni di risanamento;
- f) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante la razionalizzazione della distribuzione degli impianti e/o il loro accorpamento su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni (co-siting ovvero condivisione);
- g) i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa, la migliore soluzione tecnica disponibile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- h) conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;
- i) predisporre il catasto degli impianti esistenti;
- j) dettare norme per l’esecuzione dei controlli sull’intensità dei campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radiobase, ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

- k) permettere la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte, anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, progetti educativi ecc.

Art. 3- Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a micro celle e picocelle, gli impianti mobili su carato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Fondi, disciplinati dall'art. 87 e 87 bis del D.lgs 259/03 e s.m.i

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento :

- a) gli impianti di radiotrasmissione e radio-localizzazione adibiti al servizio di Carabinieri, Forze di Polizia e Forze Armate, tenuto conto delle particolari esigenze al servizio espletate, nonché degli impianti di radiotrasmissione necessari all'esercizio delle RFI;
- b) gli impianti per radioamatore e i cosiddetti transiti temporanei, usati nelle riprese televisive locali;
- c) gli impianti per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini applicativi del presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni e definizioni recate dal D.Lgs 259/2003, dalla Legge 36/2001, dal D.P.R. 380/2001, e dal D.P.C.M. 8/7/2003,

Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 mt all'interno del quale un gestore si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo all'emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

Riassetto e risanamento di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo e del presente Regolamento, ove superati;
- la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;

Catasto degli impianti esistenti

Si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati sul territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale.

esposizione

è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

limite di esposizione

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36;

valore di attenzione

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

livello di esposizione

il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

obiettivi di qualità

i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dal D.P.C.M. 8/7/03 art.4, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

esercizio degli impianti fissi radioelettrici

l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

regolamento comunale

provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Regione, e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

gestore

società concessionaria del servizio di telefonia cellulare

Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile

Si intende per Programma Annuale l'insieme delle proposte relative alla installazione o individuazione delle aree di ricerca di nuovi impianti fissi e mobili, destinati ad un periodo d'esercizio superiore ai 10 giorni, riferite ad un determinato anno solare, che ciascuno dei gestori dei servizi sottopone all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno.

Piano Annuale di Localizzazione

Si tratta dell'Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria

condotta sulle proposte formulate dai Gestori attraverso il Programma Annuale, riferite a singole installazioni.

Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, sono da considerarsi ricettori sensibili le seguenti aree già realizzate e/o a ciò destinate dal vigente PRG:

- A) Asili, scuole, e aree destinate all'infanzia in genere;
- B) Ospedali, case di cura, residenze socio-assistite, comunità terapeutiche in genere;
- C) Aree a verde pubblico e/o sportive attrezzate, salvo casi specifici per i quali a seguito di puntuali valutazioni in ordine alle emissioni ed alla presenza di persone possa essere comunque ammissibile l'installazione di SRB;
- D) Ogni altro edificio pubblico, anche isolato, del territorio del comune nel quale la permanenza di persone è prevista per un tempo superiore a 4 ore.

comprehensive delle aree recintate di pertinenza in dotazione esclusiva degli stessi.

Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità – o in adiacenza – di ricettori sensibili, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza, di profondità pari a 300 mt.

Aree maggiormente idonee

Aree all'interno delle quali è auspicabile l'installazione di impianti, in questo ambito sono compresi i siti di proprietà comunale e di altri Enti pubblici e aree private con adeguate caratteristiche tecniche, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, e estetico-ambientali, per ridurre l'impatto visivo;

Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

Il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) ha funzione istruttoria, propositiva e consultiva

Esso è composto da:

- Dirigente del settore n°4 – Pianificazione urbanistica e territoriale
- Dirigente del settore n° 5 – LL.PP. e ambiente
- Responsabile Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP)
- Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentante della maggioranza ed uno della minoranza, espressi dal Consiglio Comunale che restano in carica per tutta la durata della consiliatura.
- Un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

Art. 5 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radioelettrici debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART 6 - Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti avuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse

ART 7 – Obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 6, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'Art. 3 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 8 – Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano Annuale di Localizzazione tenendo conto delle esigenze dei gestori al fine di localizzare puntualmente gli impianti di telecomunicazione garantendo comunque l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.

2. Il Piano Annuale di Localizzazione individua sulla cartografia del Comune gli impianti di telefonia mobile esistenti, suddivisi per gestore, nonché i nuovi siti validati al fine di ospitare nuovi impianti. Esso sarà soggetto ad aggiornamento annuale.

3. Per la realizzazione di tali impianti dovranno essere osservate le eventuali prescrizioni imposte dal Piano Annuale di Localizzazione.

4. E' vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile nei ricettori sensibili nelle rispettive aree di pertinenza e nelle relative fasce territoriali in loro prossimità, di cui all'art. 4, del presente Regolamento.

5. Al fine di ridurre l'impatto visivo, il numero dei siti complessivi e facilitare il controllo, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi è previsto l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori (co-siting ovvero condivisione) nel rispetto del principio di minimizzazione, evitando l'installazione di nuovi impianti ad una distanza inferiore a 400 mt. da impianti esistenti o già autorizzati.

6. Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantire il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale – paesaggistico adottando soluzioni progettuali di particolare pregio estetico e dovranno essere realizzate, con sistemi strutturali tali da garantire la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo.

7. I gestori dovranno conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni.

8. Tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensione A4 indicante i seguenti dati:

- data di installazione dell'impianto;
- nome del gestore proprietario dell'impianto;
- tipo di impianto (GSM, UMTS, ponte radio, ecc.);
- frequenze utilizzate;
- potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt e il totale dei Watt;
- altezza da centro dell'antenna in metri.

Art. 9 – Criteri e prescrizioni per la salvaguardia dei valori percettivi, estetici ed ambientali

L'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile, fatto salvo l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, dovrà inoltre rispondere ai seguenti criteri generali:

Territorio Urbanizzato

1. Nel territorio urbanizzato dovrà essere perseguita una progettazione integrata con il contesto urbanistico di riferimento.
2. Sono ammessi nel T.U. soluzioni a palo, da progettare come elementi di arredo urbano.
3. Gli interventi dovranno essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti o scorci prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

Territorio extraurbano

1. Salvaguardia di tratti costituenti scorci prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche ecc.) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici del paesaggio agrario locale.
2. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare una adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.
3. Dovrà comunque essere salvaguardata la corte agricola, (nuclei storico testimoniali).
4. Nella previsione di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati, i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali di accesso, aree verdi di pertinenza, ecc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi, in considerazione della maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.

Criteri, prescrizioni e divieti comuni ai territori urbani ed extraurbani

5. Deve essere perseguito per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che alle apparecchiature a terra (shelters) – il massimo livello di compatibilità e armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando caso per caso, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione, per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
6. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, salvo esigenze di sicurezza militari e/o civili.

7. Eventuali allacci alle reti di servizi (tipo quella elettrica), per la messa in funzione dell'impianto di telefonia, dovranno essere di norma realizzate con impianti interrati.

Art. 10 – Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

1. E' istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione istruttoria, propositiva e consultiva e con parere obbligatorio (espresso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti), al quale vengono attribuite le seguenti funzioni:

- verificare l'attuazione del presente Regolamento, proponendo aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- elaborare il Piano Annuale di Localizzazioni degli impianti di telefonia mobile ed i suoi aggiornamenti, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli Uffici interni all'Ente, della consulenza di esperti in pianificazione di impianti e richiedendo la partecipazione di dell' ASL per l'espressione dei pareri tecnici;
- valutare i Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile presentati dai gestori, in relazione a tutti gli aspetti interessati, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- monitorare e valutare gli effetti che l'attuazione del Piano Annuale di Localizzazioni può avere sull'ambiente.
- Entro il 31 ottobre di ogni anno il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i programmi annuali presentati dai Gestori e ne presenta una relazione scritta all'Amministrazione. La valutazione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazione viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazioni e soluzioni tecniche per la realizzazione degli impianti.

2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è composto da:

- Dirigente del settore n°4 – Pianificazione urbanistica e territoriale
- Dirigente del settore n° 5 – LL.PP. e ambiente
- Responsabile Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP)
- Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentate della maggioranza ed uno della minoranza, espressi dal Consiglio Comunale che restano in carica per tutta la durata della consiliatura.
- Un rappresentante dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il GTV si può avvalere della consulenza di esperti.

4. La composizione del Gruppo Tecnico di Valutazione può essere modificata o integrata, mediante apposito atto di Giunta Comunale, relativamente alla nomina dei dirigenti del 4° e 5° settore, in relazione alle esigenze tecniche ed istruttorie che dovessero eventualmente emergere.

5. Le attività del Gruppo Tecnico di Valutazione saranno rese pubbliche, sul sito del Comune e all'Albo pretorio, sia per gli interessati che per i cittadini, associazioni e comitati, che possono presentare eventuali osservazioni entro giorni 20 dalla data di pubblicazione.

6. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il dirigente del Settore n°4 - Pianificazione urbanistica e territoriale, convoca il GTV e durante la prima seduta si procede alla nomina del presidente e del segretario, le riunioni del GTV vengono convocate dal presidente o a seguito di motivata richiesta di almeno un componente.

7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, in merito al funzionamento del GTV, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 11 – Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile

L'autorizzazione comunale all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, o alla loro riconfigurazione, secondo quanto disposto dal presente Regolamento, è subordinata alla presentazione da parte dei Gestori del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile.

2. Il Programma annuale delle installazioni di telefonia mobile deve essere redatto secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Programma annuale deve essere presentato allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Fondi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, e deve indicare i siti puntuali, e le aree di ricerca, nei quali si intendono installare gli impianti, nonché l'indicazione delle riconfigurazione di impianti esistenti che si intendono realizzare, nell'anno successivo alla sua presentazione.

4. Il Programma annuale deve essere corredato dalla documentazione che di seguito si elenca:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione degli impianti esistenti sul territorio comunale;
- c. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione delle aree di ricerca e degli eventuali siti puntuali di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare; le aree di ricerca e i siti puntuali dovranno essere distinti in:

- aree e/o siti rientranti tra quelli già previsti nel Piano Annuale di Localizzazioni in corso di validità;

- aree e/o siti non rientranti tra quelli già previsti nel Piano Annuale di Localizzazioni in corso di validità.

Nelle aree di ricerca il Gestore può suggerire, nel rispetto dei criteri definiti dal presente regolamento, una o più proposte alternative di ubicazione, al fine di orientare le scelte di programmazione.

d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustifichino i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni, anche con riferimento ai criteri localizzativi indicati nel presente regolamento, e tenendo conto delle possibili alternative tecnologiche e localizzative. La relazione dovrà inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- Tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, microcelle, relativi sistemi di trasmissione);
- Potenza prevista dell'impianto;
- caratteristiche del sito puntuale se proposto (palo, edificio, condivisione con altri impianti, previsto orientamento dei settori, etc.);
- eventuale altezza del centro elettrico dell'antenna necessaria a garantire il servizio;
- eventuale indicazione della zona caratterizzata da servizio insufficiente, sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor;
- Disponibilità di stazioni gestite da altri gestori, che presentino attitudine al co siting;

Eventuali diverse indicazioni rispetto alla cartografia tecnica comunale, con particolare riferimento a ubicazione degli impianti, ubicazione dei ricettori sensibili e delle aree di pertinenza, altezza degli edifici.

5. Nell'eventualità in cui più gestori presentino le medesime localizzazioni puntuali o localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, siano tali da risultare incompatibili con impianti già esistenti, il GTV propone la condivisione dei siti interessati, applicando comunque il criterio della prevalenza in relazione alla coerenza con le previsioni del Presente regolamento e in subordine all'ordine cronologico di presentazione dei Programmi.

6. Il GTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali richiesti, alle aree di ricerca e/o l'eventuale condivisione dei siti. La documentazione relativa alle modifiche concordate con i gestori dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data della suddetta riunione; diversamente i siti puntuali o le aree di ricerca proposte, per le quali non sia pervenuta la documentazione relativa alle modifiche concordate con i gestori, verrà stralciata dal Piano Annuale di Localizzazioni e gli impianti ivi proposti non potranno essere autorizzati.

Art. 12 – Piano Annuale di Localizzazione

1. Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni sulla base degli impianti individuati nel "catasto degli impianti esistenti" ed anche sulla base dei Programmi Annuali delle installazioni di telefonia mobile.

La proposta di Piano Annuale di Localizzazioni delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti, come da "catasto degli impianti esistenti" documento propedeutico e necessario alla redazione del Piano Annuale delle installazioni, e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, come da programmi di sviluppo dei gestori, eventualmente modificati ed integrati per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione e il perseguimento delle finalità e obiettivi previsti dal presente regolamento,

A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la localizzazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori.

2. La proposta di Piano Annuale di Localizzazione delle installazioni è comprensiva di:

- a. una relazione tecnica, giustificativa delle scelte, in relazione agli obiettivi perseguiti;
- b. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'individuazione dei ricettori sensibili, loro aree di pertinenza e relative fasce territoriali, zone sottoposte a particolari limitazioni localizzative e relative fasce territoriali, il perimetro del territorio urbanizzato e del territorio extraurbano, come definiti dal presente Regolamento.

- c. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti;
- d. norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorire la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Le proposte presentate dai gestori o soggetti interessati, inserite nel Programma Annuale delle Installazioni di Telefonia Mobile, saranno depositate per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico Per le Attività Produttive affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione; si darà comunicazione di tale deposito, mediante avviso affisso all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione comunale; nei successivi 30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni e/o opposizioni; entro il 30 ottobre di ogni anno il GTV redige la proposta di Piano Annuale delle Localizzazioni, tenendo conto delle proposte dei gestori, della documentazione pervenuta relativa ad eventuali modifiche concordate con i gestori, delle osservazioni e/o opposizioni pervenute e di quant'altro necessario al conseguimento delle finalità ed obiettivi previsti nel presente regolamento; entro il 30 dicembre di ogni anno con apposita deliberazione di Consiglio Comunale previo ottenimento dei preventivi pareri ARPA ed ASL è definitivamente approvato il Piano Annuale di Localizzazione.

3. Qualora entro il 30 giugno d'ogni anno non pervenga alcun Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile da parte dei gestori, resterà in vigore il previgente Piano Annuale di Localizzazione
4. Il Comune approva le varianti al Piano Annuale di Localizzazione con le stesse modalità seguite per la prima approvazione.

Art. 13 Catasto degli impianti esistenti

Si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati sul territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale. ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati, delle informazioni e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di una esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Ai fini della predisposizione del catasto degli impianti esistenti, la cui redazione è propedeutica al Piano Annuale di Localizzazione, i gestori di tutti gli impianti, operanti nell'intervallo delle frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, corredata dalla documentazione di cui al successivo Capo III – Autorizzazioni del presente Regolamento (Artt. da 14 a 17).

L'amministrazione comunale scaduto il termine per la denuncia degli impianti procederà alla realizzazione, entro 30 giorni, di un catasto denominato "Catasto degli Impianti esistenti".

L'Amministrazione comunale aggiorna, ogni anno, il "Catasto degli Impianti esistenti" mentre i gestori degli impianti, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o le loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero la messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

CAPO III AUTORIZZAZIONI

Art. 14 – Autorizzazione

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve essere autorizzata dallo Sportello per le Attività Produttive del Comune di Fondi, in conformità alle norme vigenti, a quelle del presente regolamento, ad atti da esso previsti o comunque conseguenti ed al Piano annuale di localizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione costituisce titolo abilitativo che assorbe quello edilizio.

Art. 15 – Procedimento autorizzatorio

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. e contestualmente all'ARPA, corredata degli elaborati di cui al successivo articolo del presente regolamento. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e delle finalità indicate, è sufficiente la denuncia di inizio attività.

2. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune inviando ad essi copia dell'istanza ovvero della denuncia. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.

3. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme vigenti, a quelle del presente regolamento, ad atti da esso previsti o comunque conseguenti ed al Piano annuale di localizzazione.

4. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui il comma 2 del presente articolo, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

5. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

6. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di annullare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

7. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico, architettonico e monumentale di cui al comma precedente, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.

8. Prima della messa in funzione dell'impianto, il gestore comunica la fine dei lavori, attestando la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPA ed autorizzato ai sensi dell' art. 14 del presente regolamento, tramite il deposito di una autocertificazione. L'ARPA effettuerà i controlli e le verifiche di competenza previsti dalla legge.

Art. 16 – Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette.

2. La documentazione necessaria è la seguente:

a. Caratteristiche del sito e dell'impianto:

- progetto dell'impianto in scala 1/200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- inserimento fotografico da almeno quattro punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano ed extraurbano;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione;
- carta altimetrica 1/5000 qualora necessaria;
- cartografia aggiornata in scala 1/2000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle loro aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- estratto del Piano Annuale di Localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile vigente;
- estratto del P.R.G. dell'area interessata;
- estratto catastale; Stralci C.T.R., C.T.C.; Stralci P.T.P.R., P.T.P., P.A.I., Vincolo Idrogeologico, Stralcio cartografie dei siti Z.P.S. e S.I.C.;
- titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile;

b. caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e in ricezione,
- scheda tecnica dell'impianto con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione verticale e orizzontale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno due gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico, in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
- dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato oltre che a quanto disposto dal presente regolamento anche alle disposizioni delle vigenti normative. Inoltre, per antenne da installare su edifici:
- planimetria della copertura dell'edificio in scala 1/100, corredata dei prospetti verticali nella medesima scala, e sezione significativa in scala 1/100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura;

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1/50 o 1/100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1/100 riportante nel raggio di 20 metri dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista la presenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole ecc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e delle altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).

In particolare, per gli impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1/50 o 1/100) la pianta del/i locale/i interessato/i dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

c. titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile;

d. dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato oltre che a quanto disposto dal presente regolamento anche alle disposizioni delle vigenti normative. Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.

4. Gli impianti dovranno garantire, con la migliore e maggiore copertura possibile, un sistema di rete wireless, con accesso gratuito.

5.L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, settore OO.LL.PP. di Latina e Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 02/02/1974 n°64 e s.m.i. e dovrà essere comunicato con apposte le firme ed i relativi timbri del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice in segno di accettazione dell'incarico e munito di preventiva autorizzazione del Genio Civile di Latina per quanto attiene la legge antisismica.

Art. 17- Installazioni provvisorie

Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti su aree o immobili indicati come Ricettori sensibili e nelle relative Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili

Gli impianti provvisori saranno ammessi :

- come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
- come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti ;
- in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
- in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirla.

2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 23 del presente regolamento.

3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, e dal presente regolamento.

4. La richiesta dovrà pervenire al S.U.A.P. corredata di tutto quanto previsto al precedente art. 16 del presente regolamento.

5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria ed atto unilaterale di impegno alla rimozione, senza nulla pretendere.

6. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata, e comporta l'incameramento della cauzione, l'emissione di apposita ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore, o in ottemperanza a cura dell'ente comunale, e l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 25 del presente Regolamento.

7. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001 e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche e integrazioni e non possono essere posizionati su aree o immobili indicati come Ricettori sensibili e nelle relative Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili.

8. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge.

Art. 18- Impianti di altri enti pubblici o a loro servizio

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune, ivi comprese le Forze armate e le forze di Polizia o i gestori delle opere dedicate esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, che abbiano necessità di installare impianti di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento devono inviare allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Fondi, 90 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.

3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001.

4. Detti impianti (con le finalità di cui al c.2) potranno pertanto essere autorizzati, previa acquisizione dei preventivi pareri sovra comunali necessari.

CAPO IV

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO.

Art. 19 - Messa in funzione dell'impianto

1. Almeno 15 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune e all'ARPA con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto, per consentire l'aggiornamento del Catasto informatizzato di cui al precedente art. 13.

2. Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di esercizio dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente Regolamento.

3. Occorre che sia prodotto il certificato di regolare esecuzione delle opere, la messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

Art. 20 – Garanzia degli adempimenti

Il gestore dell'impianto deve costituire, all'atto della presentazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'oggetto dell'autorizzazione o della denuncia di inizio di attività, a garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni assunte, incluse le attività di controllo di cui al successivo articolo, una polizza fidejussoria a favore del Comune di importo stabilito dal responsabile dell'Area competente e, comunque, non inferiore ad € 10.000 (diecimila) di durata decennale.

Art. 21 – Impianti esistenti

1. Per gli impianti esistenti, legittimamente installati in virtù di precedenti disposizioni, è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria, senza alcuna loro modifica. Ogni trasformazione è soggetta a nuovi titoli abilitanti.
2. Il Comune richiederà ai gestori degli impianti stessi ed al proprietario del suolo e/o dell'immobile sul quale insiste l'impianto un'autocertificazione attestante che l'impianto non supera i limiti e i valori previsti dalla vigente normativa, come pure le caratteristiche tecniche dell'impianto radiante stesso (tipo di antenna, potenza al connettore d'antenna, numero di canali, ecc.) comprese le misurazioni di fondo con impianto spento e funzionante.

Art. 22 – Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1. Gli impianti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono tendere a perseguire gli obiettivi di qualità e i criteri localizzativi previsti dai precedenti del presente regolamento.
2. A tale scopo il Comune, anche ricorrendo ad un percorso concertativo con i soggetti gestori, può prevedere la predisposizione di Progetti di riassetto e risanamento degli impianti esistenti.
3. Il Progetto di riassetto e risanamento degli impianti esistenti prevede le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni che si rendessero necessarie per ricondurre a conformità, rispetto ai divieti, indicazioni, obiettivi di qualità e criteri localizzativi del presente Regolamento, gli impianti installati eventualmente difformi, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei ricettori sensibili.
4. A tal fine devono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.
5. Il Piano Annuale di Localizzazione, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, può individuare gli impianti da sottoporre a Progetto di riassetto e risanamento, concordando con i gestori gli impianti fissi già esistenti da sottoporre ad interventi finalizzati a ridurre l'impatto visivo, ambientale, o a ricondurre le emissioni entro i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità di cui al presente Regolamento.
6. L'autorizzazione dei programmi annuali delle installazioni di cui al precedente art. 11 è subordinata alla presentazione dei progetti di cui al presente articolo, e nel provvedimento verranno indicati i termini e le garanzie per l'adeguamento degli impianti ai suddetti progetti di riassetto e risanamento.
7. Gli impianti non adeguati al Progetto di riassetto e risanamento nei termini previsti dovranno essere disattivati.

Art. 23 – Attività di controllo

1. L'amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, si riserva di far eseguire controlli ambientali, senza preavviso ai gestori, avvalendosi dell'ARPA dell'ASL, di tecnici specializzati nella materia, dall'ufficio preposto del Comune con proprie attrezzature, per verificare la rispondenza della conformità dell'impianto al progetto, alle condizioni e prescrizioni previste nell'atto amministrativo per l'impianto in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità dettati dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente regolamento.

2. Le spese per gli accertamenti sono posti a carico del gestore. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di versamento delle spese sostenute, il Comune si rivarrà sulla somma garantita dalla polizza fidejussoria di cui al precedente articolo 20.
3. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore Ambiente del comune, per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta).
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell' impianto che crea l' emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
5. Oltre agli specifici rilevamenti di cui al c.1 del presente articolo il comune esercita la sua attività di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare, attraverso l'installazione di una rete fissa di misuratori, forniti dai gestori degli impianti di telefonia mobile nella misura di n° 1 unità per ogni impianto realizzato o realizzando, di marca e modello prescelti dall'ente comunale.
6. I misuratori installati potranno anche monitorare ulteriori parametri ambientali, relativi all'inquinamento atmosferico.
7. La scelta della posizione dei misuratori sarà concordata dal GTV con i rappresentanti e dei comitati interessati.
8. I controlli dei suddetti misuratori saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, attraverso l'ufficio Ambiente , al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti e i valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e gli ulteriori parametri ambientali per i quali saranno stati predisposti i misuratori, i risultati di tali rilevazioni saranno pubblicati on-line sul sito web del Comune di Fondi.

Art. 24 – Educazione Ambientale

1. Il Comune promuove campagne di informazione ed educazione ambientale in materia d inquinamento elettromagnetico destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico, eventualmente avvalendosi di esperti e/o di tecnici dall'ARPA o AUSL.
2. I costi di tali campagne sono finanziati con i proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica.

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 30.000,00; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 15.000,00. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza delle prescrizioni stesse.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa di € 30.000,00, alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, all'immediata cessazione dell'attività.
4. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento

delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a € 10.000,00.

5. In caso di superamento dei limiti di emissione e degli obiettivi di qualità fissati dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n° 36; l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
6. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
7. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15.000,00 a € 30.000,00.
8. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
9. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, la sanzione di cui al comma 6 viene nuovamente comminata.
10. Nei casi previsti dal comma precedente, in caso di reiterata inadempienza, viene emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni, alla Legge 36/2001, relativi decreti di attuazione e del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 e s.m.i..
12. In riferimento alle sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e ss. mm. e ii.

Art. 26 – Obblighi del Gestore

1. E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità da parte della popolazione alle pertinenze dell'impianto, adottando a tal fine le misure e gli accorgimenti idonei. Qualora la zona di installazione non risultasse interdetta, la stazione dovrà essere immediatamente spenta con ordinanza del Sindaco, fino al ripristino delle opere di sconfinamento.
2. Comunicare all'Area competente del Comune e contestualmente all'ARPA ogni variazione relativa all'impianto che non comporti il rilascio di nuova autorizzazione e/o titolo abilitante;
3. Garantire la conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze.
4. In caso di scadenza della concessione Ministeriale, e nel caso questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società, il Gestore deve provvedere alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dall'avvenuta scadenza.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

Le proposte relative al Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile di cui all'art.4 dovranno pervenire entro il 31 Agosto 2011.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente si rinvia alla normativa vigente.

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott.ssa Maria Luigia Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Lorjocchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>Il presente verbale viene affisso all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia</p> <p>il <u>16 DIC. 2011</u></p> <p>per restarvi 15 giorni ai sensi di legge</p> <p>Addì <u>16 DIC. 2011</u></p> <p>IL MESSO COMUNALE del Comune di <u>Forbici</u> (Giovanna di Vanno)</p>	<p>Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia</p> <p>dal _____ al _____</p> <p>e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami</p> <p>Addì _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

<p><input checked="" type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000</p> <p>Addì <u>16 DIC. 2011</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p><input type="checkbox"/> E' stata pubblicata all'albo pretorio On-line di questo Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____</p> <p><input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-line di questo Comune, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000</p> <p>Addì _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	---

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Gianfranco Mariorenzi)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(dott. Cosmo Mitrano)